

REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. 2006-06/12/2011 12^A TV – Codice ISIN IT0004152069

Articolo 1 - "Importo e tagli"

Il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 2006-06/12/2011 12^A TV", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio, è di un Ammontare Totale di 10.000.000 di Euro ed è costituito da n. 10.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 Euro e successivi multipli, munite di n. 10 cedole di interesse semestrali.

Il prestito oggetto dell'offerta è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. del 21 novembre 2006 e rientra nel Progetto di Emissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 1° agosto 2006 per il periodo dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2007.

Alla fine del periodo di collocamento le Obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, e successive modifiche.

Articolo 2 - "Collocamento"

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso l'Emittente e/o le sue filiali.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, compreso tra il 06/12/2006 e il 01/06/2007 con precollocamento dal 30/11/2006 al 06/12/2006, al prezzo pari al valore nominale, più il rateo di interessi eventualmente maturato, come da calendario sotto riportato:

	Periodo dal	Periodo al	Data di Regolamento
precollocamento	30/11/06	06/12/06	06/12/06
1 ^a tranche	07/12/06	15/12/06	18/12/06
2 ^a tranche	18/12/06	22/12/06	27/12/06
3 ^a tranche	27/12/06	05/01/07	08/01/07
4 ^a tranche	08/01/07	19/01/07	22/01/07
5 ^a tranche	22/01/07	02/02/07	05/02/07
6 ^a tranche	05/02/07	16/02/07	19/02/07
7 ^a tranche	19/02/07	02/03/07	05/03/07
8 ^a tranche	05/03/07	23/03/07	26/03/07
9 ^a tranche	26/03/07	06/04/07	10/04/07
10 ^a tranche	10/04/07	20/04/07	23/04/07
11 ^a tranche	23/04/07	04/05/07	07/05/07
12 ^a tranche	07/05/07	18/05/07	21/05/07
13 ^a tranche	21/05/07	01/06/07	04/06/07

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni inferiore al Lotto Minimo, pari a 1.000 Euro e successivi multipli, come specificato anche nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive negoziazioni. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

L'Emittente ha la facoltà, nel Periodo di Offerta, di modificare l'Ammontare Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente e trasmessa contestualmente alla CONSOB. L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di prolungare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito internet e da trasmettere contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Copia del Prospetto Informativo previsto dagli artt. 5 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 è disponibile sul sito internet dell'Emittente e il sottoscrittore può chiederne copia cartacea gratuitamente.

Articolo 3 - "Godimento e Durata"

Le Obbligazioni hanno la durata di cinque anni

La Data di Godimento è il 06/12/2006 a far corso dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi e la Data di Scadenza è il 06/12/2011 dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere.

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, avverrà nella Data di Regolamento 06/12/2006, come da calendario di sottoscrizione.

Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento.

Articolo 4 - "Prezzo di emissione"

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla Data di Godimento del prestito alla Data di Regolamento.

Articolo 5 - "Commissioni ed oneri"

Non sono previste commissioni e/o altri oneri a carico dei sottoscrittori.

Articolo 6 - "Rimborso"

Il Prestito sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Articolo 7 - "Interessi"

Le Obbligazioni, corrisponderanno ai portatori, secondo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Definitive, cedole periodiche semestrali.

Gli interessi sono calcolati sul valore nominale e su base annua ACT/ACT ad un tasso variabile semestrale, lordo e posticipato. Sono pagabili, al netto delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 10, semestralmente il 06 dicembre e il 06 giugno di ogni anno, a partire dal 06 giugno 2007 e fino al 06 dicembre 2011. L'importo delle cedole semestrali viene determinato ad un tasso pari al 95% dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente. Gli interessi sono calcolati utilizzando il tasso semestrale equivalente a quello annuo, ricavato con la formula:

$$\left[\sqrt[1]{1 + (EURIBOR \times 0,95)} - 1 \right], \text{ con troncamento al terzo decimale.}$$

La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali.

La prima cedola semestrale è pari ad un tasso semestrale lordo posticipato dell'1,85% e verrà pagata il 06 giugno 2007, il rendimento annuo lordo posticipato è pari al 3,732% e il rendimento annuo netto posticipato è pari al 3,262%. Il tasso semestrale lordo per le cedole successive alla prima verrà reso noto, entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante avviso affisso all'interno di tutte le dipendenze della Cassa e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it.

Articolo 8 - "Parametro di indicizzazione"

Il parametro di indicizzazione previsto per il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 2006-06/12/2011 12^A TV" è costituito dall'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente il primo giorno di godimento della cedola.

La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali come da Condizioni Definitive. Tali valori sono rilevabili sia dai providers Reuters e Bloomberg, sia dai principali quotidiani economici nazionali.

Articolo 9 - "Servizio del prestito"

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e/o le filiali dell'Emittente, in contante oppure mediante accredito su conto corrente dell'investitore.

Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 10 - "Regime Fiscale"

Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle obbligazioni, in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%.

Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97.

Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa.

Articolo 11 - "Termini di prescrizione"

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

Articolo 12 - "Rimborso anticipato"

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni

Articolo 13 - "Mercati e Negoziazione"

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati quotati e/o regolamentati; tuttavia l'Emittente potrà inserire il titolo nel proprio sistema di scambi organizzati in modo da fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita in base alle regole proprie del S.S.O. (Sistema di Scambi Organizzati) approvato dalla CONSOB.

Articolo 14 - "Garanzie"

Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositaria.

Articolo 15 - "Legge applicabile e foro competente"

Ciascuna Obbligazione riferita al Progetto di Emissione deliberato in data 1° agosto 2006 è regolata dalla legge italiana.

Per ogni controversia concernente il Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente; laddove l'obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del secondo comma dell'art. 1469-bis cod.civ., il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

Articolo 16 - "Agente per il Calcolo"

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa opera quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Articolo 17 - "Comunicazioni"

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it.

Articolo 18 - "Varie"

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa ha un interesse in conflitto nell'operazione di collocamento del presente prestito in quanto trattasi di valore mobiliare di propria emissione.